

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO VI RCA

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Bevagna Corso Matteotti, 58 06031 Bevagna - PG
P.IVA	00450620547

1	Importo Massimale - Art. 2.7
È facoltà del Concorrente proporre le seguenti ipotesi di Massimali (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimali offerta)	

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A Euro 10.000.000 per sinistro Euro 8.000.000 per persona Euro 2.000.000 per cose	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B Euro 12.000.000 per sinistro Euro 10.000.000 per persona Euro 2.000.000 per cose	7 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C Euro 15.000.000 per sinistro Euro 12.500.000 per persona Euro 2.500.000 per cose	14 punti

2	Tipologia Massimale - Art. 2.7
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede tripartito è facoltà del Concorrente proporre il massimale unico anziché tripartito. Verrà preso in considerazione, quale offerto, il massimale per sinistro indicato al precedente articolo (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (massimale tripartito)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (massimale unico)	12 punti

3	Rottura Cristalli - Art. 6.5
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede per la garanzia “Rottura Cristalli” un limite di indennizzo, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 500,00, è facoltà del Concorrente proporre un incremento di detto importo. (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 500,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 700,00)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 1.000)	8 punti

4	Ripristino airbag - Art. 6.8	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede per la garanzia “Ripristino airbag” la Società rimborserà all’Assicurato, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di Euro 500,00, è facoltà del Concorrente proporre un incremento di detto importo. (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)</p>	

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 500,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 700,00)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 1.000)	8 punti

5	Traino - Art. 6.9	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede per la garanzia “Traino” un limite di indennizzo, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 250,00, è facoltà del Concorrente proporre un incremento di detto importo. (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)</p>	

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 250,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 500,00)	8 punti

6	Rinuncia alla rivalsa	
	<p>È facoltà del concorrente prevedere l’estensione alla Rinuncia alla Rivalsa nei termini di seguito riportati:</p> <p>Opzione 1: La Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche; - la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall’art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione. - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia 	

involontariamente omissso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- del solo Contraente:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Opzione 2:

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato:
 - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
 - la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
 - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo.
 - qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni;
 - nei confronti del Contraente/Assicurato e del Conducente per responsabilità dovute a difetto di manutenzione dei veicoli assicurati.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- del solo Contraente:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di opzione prescelta)

<input type="checkbox"/>	In caso di inserimento della clausola come da opzione 1	10 punti
<input type="checkbox"/>	In caso di inserimento della clausola come da opzione 2	20 punti

La Società

.....